

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La XIII Commissione,
premessò che

il regolamento (Cee) n. 1107/96 della commissione, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro delle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (Cee) n. 2081/92 del consiglio, ha provveduto alla registrazione comunitaria della Denominazione di origine protetta, Dop, del formaggio « Grana Padano », con richiesta di protezione di entrambi i termini tutelati;

il regolamento (Cee) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, reca le disposizioni necessarie affinché un prodotto sia registrabile come produzione protetta a livello comunitario. Nei suoi considerando, che ne costituiscono parte integrante, sono esplicitate le motivazioni e le condizioni che ispirano il regolamento e le norme particolari dell'articolato;

con il citato regolamento (Cee) n. 2081/92, l'Unione Europea ha avocato a sé le funzioni e le competenze in materia di riconoscimento e di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, ciò, come eloquentemente riportato nel suo sesto considerando, per eliminare le eterogeneità esistenti nella stessa materia a livello di stati membri e per introdurre un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione atto a favorire la diffusione delle Igp e delle Dop poiché garantisce tramite un'impostazione più uniforme condizioni di concorrenza uguali tra produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture e fa aumentare la credibilità dei prodotti stessi agli occhi dei consumatori;

un prodotto agricolo, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 2081/92, per poter usufruire della registrazione comunitaria della Dop, deve corrispondere ai requisiti di un disciplinare, tra cui vi è quello di cui al comma 2, lettera e), sulla descrizione dei metodi di ottenimento del prodotto, che devono essere locali, leali e costanti. Nei successivi articoli 13 e 14, il regolamento fissa, rispettivamente, le protezioni garantite alle Igp e alle Dop (tutela contro gli impieghi commerciali truffaldini e speculativi delle denominazioni registrate, sia da parte di prodotti simili, sia di prodotti comunque interessanti), e le condizioni per cui non sono state registrate nuove denominazioni di prodotti simili a quelli già registrati, in particolare quando una tale domanda di nuova registrazione comporti il verificarsi di situazioni che l'articolo 13 elenca e contro cui, appunto, tutela quelle registrate;

il « Grana Padano », conformemente a quanto sopra citato, è divenuto una Dop comunitaria, ogni nuova richiesta di registrazione della denominazione di origine o di indicazione geografica di altro formaggio, magari ad esso simile, sarebbe improcedibile, a maggior ragione se prevedesse un passaggio non compiuto dalla Commissione e riguardasse una produzione equivalente al « Grana Padano », giacché, in tale riferimento, si andrebbe a voler registrare un prodotto che o non avrebbe storicità produttiva riscontrabile (il Grana Padano è l'unico formaggio a pasta granulare di cui si ha notizia essere stato prodotto nella pianura padana e con la Doc prima e la Dop ora ha riunito in un unico termine geografico, « Padano », anche qualche altra rara menzione territoriale per qualche tempo, in passato, utilizzata per motivi di « Campanile », ma oggi non più commercialmente riscontrabile in alcun luogo), o che altro non sarebbe che lo stesso « Grana Padano » denominato in altro modo;

purtroppo, da qualche tempo, intorno al « Grana Padano » registrato Dop, si continuano a sferrare attacchi e a creare situazioni che ne danneggiano l'immagine,

ne indeboliscono il prestigio a livello mondiale e ne compromettono seriamente la tradizionale ed unica modalità produttiva, basata sulla qualità, sulla salubrità e sulla genuinità. Si tratta di operazioni speculative e di surrettizia buonafede, operante da soggetti appartenenti al settore dell'industria casearia di massa, che mossi da soli interessi commerciali, strumentalizzando falsi attaccamenti a zone di insediamento dei propri stabilimenti, vorrebbero utilizzare la denominazione registrata « Grana » per unirla ad aree geografiche, creando indicazioni geografiche di produzioni casearie omogenee mai esistite nei fatti, se non nella fantasia dei richiedenti, disposti a modificare la storia pur di motivare improbabili ed inesistenti denominazioni d'origine;

la situazione di confusione che si è creata è allarmante, il consorzio di tutela del formaggio Grana Padano, con tutte le energie disponibili da tempo cerca di arginare l'enorme valanga di azioni illegittime e di attacchi strumentali e tendenziosi che quotidianamente si adottano, impunemente, nell'ambito del settore della produzione del formaggio Grana tutelato, ciò nonostante non si riesce ad arrestare il processo di delegittimazione messo in tal senso in atto e non è da escludere che tutto ciò possa provocare un nuovo ma irreparabile caso simile a quello, tristemente noto, del Parmesan o altri similari. L'Italia deve certamente evitare che si creino altri simili precedenti ed anzi il Governo deve attivarsi perché essi non si verifichino più, nel caso del Grana Padano è urgente che si occupi della materia ed approfondisca il malessere che è noto vigere in tale ambiente, bloccando ogni azione negativa che anche solo potenzialmente si sia messa o stia per mettere in atto;

impegna il Governo,

ad adottare ogni necessario provvedimento che si renda necessario perché non si proceda a creare, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello territoriale, una nuova denominazione che pre-

veda l'utilizzo del termine Grana e tantomeno « Grana Padano » della tal regione o provincia;

a tutelare, proteggere e rafforzare la denominazione di origine « Grana », in tutte le sedi dove ciò sia richiesto, ribadendo che la menzione « Grana », per consolidata ed inconfutabile reputazione è la medesima menzione del formaggio Dop « Grana Padano »;

ad intensificare i controlli da parte delle autorità competenti affinché si eliminino dal mercato le false e scorrette produzioni di formaggio Grana Padano, bloccando ogni possibile e comunque già da qualche tempo in uso, operazione di natura commerciale non conforme a quelle previste dal regolamento Cee 2081/92;

ad attivare gli organi competenti tecnici e giudiziari affinché venga rispettato il disciplinare produttivo del Grana Padano e la sua interpretazione attuativa proposta dal Consorzio tutela approvata dal Mipaf ed applicata nell'adozione del conseguente piano dei controlli per la Dop Grana Padano, così come ora operante;

a respingere ed osteggiare ogni strumentale ed ingiustificato attacco in essere da tempo contro le più fondamentali regole tradizionali insite in ognuna delle più prestigiose Dop nazionali quali, ad esempio, l'uso delle caldaie a doppio fondo in rame da cui estrarre 2 forme e l'obbligatorio utilizzo di latte crudo, praticate con successo ed assoluta garanzia di salubrità dalla Dop Grana Padano e Parmigiano Reggiano da centinaia di anni;

ad evitare un processo di delegittimazione della Dop Grana Padano e delle altre Dop proteso unicamente alla sostituzione commerciale di questi apprezzati prodotti che occupano importanti fasce del mercato nazionale ed internazionale con altri generici prodotti molto più facili da ottenere e dai costi di produzione assai più limitati;

ad assicurare, attraverso la difesa dei prodotti Dop e dei loro consorzi di tutela,

una adeguata remuneratività delle pregiate ed inimitabili produzioni agricole nazionali;

a bloccare ogni tentativo di imitazione, proteso a sfruttare il gradimento e la riconoscibilità della Dop meritata al consumo, perpetrato da chi, vocato a più facili guadagni, attua con inganno tentativi ed azioni mirate a carpire la buona fede dei cittadini consumatori;

a garantire quindi i consumatori che quando decidono di acquistare un prodotto Dop, lo stesso sia autentico e risponda ai requisiti storicamente consolidati e conosciuti dal consumatore e dallo stesso richiesti.

(7-00998) « Ferrari, Sedioli, Trabattoni ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della sanità, il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

in un documento della Commissione di Bruxelles del maggio 2000 era stata stilata una vera e propria « classifica delle nazioni a rischio » per la encefalopatia spongiforme bovina (Bse); in tale documento l'Italia figura allo stesso livello di Spagna e Germania; un po' più a rischio era ritenuta la Francia e in una posizione ancora più difficile il Portogallo;

l'opinione pubblica italiana è fortemente allarmata e disorientata dalla nuova emergenza « mucca pazza » e chiede interventi urgenti che sappiano andare al di là

delle semplici frasi di circostanza secondo le quali la situazione è sotto controllo;

la Spagna sta interdicensi l'import di bovino da Spagna e Irlanda;

la Polonia ha bloccato l'import di carni dalla Francia;

i Paesi baltici dalla scorsa primavera hanno bloccato l'import di carne bovina dalla Danimarca;

l'opinione pubblica francese e dell'intera Europa ha con preoccupazione appreso dal segretario di Stato alla sanità della Francia, con dichiarazioni testuali riportati dai telegiornali e rintracciabili nei lanci d'agenzia francesi del 7 novembre, che « bisogna prepararsi a decine di casi di malattia di Creutzfeldt-Jacob (Cjd) in Francia »;

il direttore del dipartimento alimenti ha dichiarato, come riportato dal *Corriere della Sera* del 6 novembre 2000 « sono in atto da tempo delle restrizioni anche nei confronti dei francesi che è uno dei paesi interessati da focolai della malattia. L'importazione di carni è rigorosamente controllata »; tutto ciò a dimostrazione che già da tempo al Ministero della sanità italiana la situazione zootecnica francese era ritenuta a rischio;

circa il 50 per cento dell'import di carne bovina italiana è di provenienza francese;

con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre il Ministro della sanità ha sospeso la commercializzazione di « materiale specifico a rischio », cioè delle parti macellate che potrebbero più agevolmente essere infette (cervello, occhi, tonsille, ileo, midollo spinale) da bovini e ovini;

non è ben nota l'infettività di altre parti di materiale edibile bovino non classificato come materiale specifico a rischio ed attualmente in libera circolazione;

si è letto sui quotidiani nazionali ed internazionali che l'eliminazione dal com-